

## Consultazione pubblica - Bozza di T.U. Giustizia tributaria

---

**Da** presidente <presidente@aipsdt.it>

**A** **consultazione.testounicogiustiziatributaria@agenziaentrate.it**  
<consultazione.testounicogiustiziatributaria@agenziaentrate.it>

**Data** lunedì 13 maggio 2024 - 15:24

---

La AIPSDT – Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi di Diritto Tributario, in spirito di collaborazione, sottopone a codesta Agenzia delle Entrate le osservazioni provenienti dal mondo dell'Università con riguardo alla bozza di T.U. "Giustizia tributaria".

Si rinvia al testo sotto riportato.

Cordiali saluti .

Prof. Maurizio Logozzo

Presidente A.I.P.S.D.T. - Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi di Diritto Tributario

Ordinario di Diritto Tributario

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Roma

**A.I.P.S.D.T.**

**Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi di Diritto Tributario**

**Oggetto: Consultazione pubblica del 13 marzo 2024 riguardante le proposte di Testi unici che riordinano le disposizioni tributarie; bozza di Testo Unico "Giustizia tributaria" – osservazioni della Commissione "Processo tributario" dell'Associazione dei Professori e degli Studiosi di Diritto tributario (AIPSDT).**

Il Presidente dell'Associazione Italiana dei professori e degli Studiosi di Diritto Tributario – AIPSDT, prof. Maurizio Logozzo (ordinario di Diritto Tributario nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), unitamente alla Commissione "Processo tributario" dell'Associazione, facendo seguito all'avvio della consultazione pubblica relativa alla bozza di T.U. "Giustizia tributaria", ha ritenuto di assicurare a codesta Agenzia delle Entrate il supporto delle riflessioni che provengono dal mondo dell'Università con riguardo ad un tema particolarmente complesso.

La Commissione di cui sopra, è coordinata dai proff. Massimo Basilavecchia (ordinario di diritto tributario nell'Università degli studi di Teramo), Guglielmo Fransoni (ordinario di diritto tributario nell'Università degli studi di Foggia) e Salvatore Muleo (ordinario di diritto tributario nell'Università degli studi della Calabria) ed è composta anche dai proff. Clelia Buccico (ordinaria di diritto tributario nell'Università di Napoli), Ludovico Nicotina (associato di diritto tributario nell'Università di Messina), Annalisa Pace (associato di diritto tributario nell'Università di Teramo), con l'assistenza di Giovanni Moschetti (docente a contratto nell'Università degli Studi di Padova).

Premesso che:

- con comunicato stampa del 13 marzo 2024 l'Agenzia delle Entrate ha avviato le consultazioni fino al successivo 13 maggio 2024 sulle proposte di Testi unici in applicazione dell'art. 21 della legge delega 111 del 9 agosto 2023, invitando anche gli accademici, ma anche professionisti e contribuenti, a fare osservazioni e/o proposte all'Agenzia;

- la scrivente Commissione di professori dell'AIPSDT ha esaminato la bozza di TU "Giustizia tributaria" e, rilevando numerosi profili da rettificare, ha inviato già la bozza completamente emendata con e-mail dell'8 maggio 2024;

- che, in relazione alle proposte inoltrate l'8 maggio, nella e-mail del 9 maggio l'Agenzia ha invitato a seguire uno schema analitico, sempre nell'ottica di una fruttuosa collaborazione,

si segnala

che, a miglior chiarimento delle due bozze sottoposte, in sintesi:

1) il Testo unico sull'ordinamento giudiziario tributario va separato da quello del processo, perché le regole sull'ordinamento giudiziario tributario cambieranno prevedibilmente in modo ben più veloce da quel che avverrà per le altre, a causa del progressivo ingresso dei magistrati che vinceranno i concorsi ed entreranno in servizio. Le regole del processo invece sono solitamente meno mutevoli. Sulla parte dell'ordinamento giudiziario tributario non abbiamo rilievi e Ve lo abbiamo riproposto così come da Vostra bozza, solo troncando la parte poi relativa al processo;

2) dalla Vostra bozza di Testo Unico in consultazione emerge che, per quanto concerne la parte del Testo Unico del processo, nel ricomporre nella colonna di destra la legislazione esistente sono stati commessi degli errori, consistenti o in aggiunte errate (esempio: art.85 Vostra bozza, in cui è stato inserito al comma 2 che la seduta in camera di consiglio sarebbe un'"udienza collegiale") o dimenticanze molte volte dovute alla mancata considerazione delle norme che entreranno in vigore il 1.9.2024 (esempi: attuale art.17-ter, d.lgs.546/1992, non riproposto a pag. 68, o art.12, commi 7, nella parte modificata, e 7-bis o art.7, comma 4, nella parte modificata).

Tuttavia, non si può pensare di esitare un Testo Unico con effetto immediato e poi modificarlo poco dopo, aggiungendo le norme che entreranno in vigore il 1°settembre, anche vista la prossimità di tale data. Né si possono ignorare tutte le norme già adottate, ma con efficacia dal 1°settembre;

3) sempre nella parte del Testo unico sul processo, alcune norme devono essere spostate per maggior coerenza sistematica (esempi: il quarto comma dell'art. 69 Vostra bozza (ex 19), riguardando il modo di dedurre i vizi di nullità, potrebbe essere eliminato, perché ormai il tema è trattato dallo statuto dei diritti del contribuente o, semmai, andrebbe spostato all'art.68 Vostra bozza (ex 18) perché riguarda i motivi di ricorso e non l'impugnabilità degli atti - l'art.78 Vostra bozza, che disciplina l'unica ipotesi di giudizio affidato ad iniziativa dell'Agenzia entrate, starebbe meglio subito dopo la disciplina degli atti introduttivi riservati al contribuente) o eliminate (esempio: dall'art.128 Vostra bozza è meglio togliere i commi 8 e 9, perché se il processo tributario non è possibile discutere di sanzioni davanti al giudice civile. Nel d.lgs.472/1997 c'era perché quando è stato scritto molti tributi erano giurisdizione ago) oppure devono essere inserite alcune disposizioni di legge, esterne al d.lgs.546 del 1992, ma con effetti sul processo.

E analiticamente

## **SI SEGNALANO**

i seguenti

### **INTERVENTI SUGGERITI SUL TESTO UNICO DEL PROCESSO:**

## **ARTT. 52 e 53 VOSTRA BOZZA (=Art.4 nostra bozza)**

Si suggerisce l'unione di questi due articoli in uno unico, che si occupa della competenza per territorio e per valore, il cui testo può esser come appresso:

### Articolo 4

#### Competenza per territorio e per valore

1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle **entrate**, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
2. Le corti di giustizia tributaria di secondo grado sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle corti di giustizia tributaria di primo grado, che hanno sede nella loro circoscrizione.
3. Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 5.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.
4. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'**articolo 12**, comma 2. Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.
5. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente **testo unico**, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale.

## **ART. 56 VOSTRA BOZZA (=Art.7 nostra bozza)**

Si rileva che non è stata riportata la modifica al comma 4 introdotta dal d.lgs.220/2023 con riferimento alla prova testimoniale da assumersi con modalità digitali. E quindi lo si ripropone. Si suggerisce lo spostamento in questo articolo del quarto comma dell'art.69 Vostra bozza, depurato dal primo periodo (omesso perché ovvio), per maggior coerenza sistematica. Si suggerisce quindi il seguente testo:

### Articolo 7

#### Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

1. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari e dall'ente locale da ciascuna legge d'imposta.

2. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n.319 e **dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115**, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257--bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale. La notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica. In deroga all'articolo 103--bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione.

**4. I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze. Tuttavia è ammessa la prova, sulla base di elementi certi e precisi, delle spese e degli oneri di cui all'articolo 147, comma 9, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi.**

5. Le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio, così come i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione in sede di accessi, ispezioni e verifiche, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, salvo quanto previsto dall'art.20. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi all'ispezione.

6. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

7. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

Si rileva che non è stato riportato l'attuale comma 3-ter dell'art.11 introdotto dal d.lgs. 220/2023, con riferimento alle modalità con cui la Regione sta in giudizio. E quindi lo si ripropone. Si suggerisce quindi il seguente testo:

## Articolo11

### Capacità di stare in giudizio

1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.
3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.
4. La Regione nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonché mediante i funzionari individuati dall'ente con proprio provvedimento.

### **ART. 61 VOSTRA BOZZA (= Art.12 nostra bozza)**

Si rileva che non sono stati riportati gli attuali commi 7 e 7-bis dell'art.12 d.lgs.546/92 come modificati dal d.lgs.220/2023, con riferimento al conferimento della procura con modalità digitali. E quindi lo si ripropone. Si suggerisce quindi il seguente testo:

## Articolo12

### Assistenza tecnica

1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre1997, n.446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4:

- a) gli avvocati;
- b) i soggetti iscritti nella Sezione A , commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- c) i consulenti del lavoro;

**d) i soggetti di cui al comma 12;**

e) i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere, limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;

f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data **del 15 gennaio1993**, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle **ex** Intendenze di finanza competenti per territorio ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n.636; i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;

h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'**articolo 194 del testo unico adempimenti e accertamento**, e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.

4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d),e),f),g) ed h), è tenuto dal Dipartimento **della giustizia tributaria** del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi omaggi o oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia, emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono disciplinate le modalità di tenuta dell'elenco, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:

- a) gli ingegneri;
- b) gli architetti;
- c) i geometri;
- d) i periti industriali;
- e) i dottori agronomi e forestali;
- f) gli agrotecnici;
- g) i periti agrari.

6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.

7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato salvo che il conferente apponga la propria firma digitale. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale. Il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, con l'inserimento della relativa dichiarazione.

8. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.

9. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.

10. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attività previste nei medesimi commi.

11. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della **corte di giustizia tributaria** o della sezione o **dal giudice in composizione monocratica o collegiale**.

**ART. 65 VOSTRA BOZZA(= Art.16 nostra bozza)**

Si rileva che non è stata riportata la versione attuale dell'art.16-bis modificata dal d.lgs.220/2023 con riferimento alle comunicazioni, notificazioni e depositi digitali. E quindi lo si ripropone. Si suggerisce quindi il seguente testo:

Articolo 16

Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici

1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. È onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.

2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte e dove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle

ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell' **articolo 15**.

3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell' **articolo 7**, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il **giudice in composizione monocratica o collegiale** se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell' **articolo 12**, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

5. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

6. La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.

#### **ARTICOLO OMESSO NELLA VOSTRA BOZZA (= Art.19 nostra bozza)**

Si rileva che non è stato riportato l'art.17-ter introdotto dal d.lgs.220/2023, con riferimento alla forma degli atti processuali. E quindi lo si ripropone. Si suggerisce quindi il seguente testo:

### CAPO III

#### FORMA DEGLI ATTI

##### Articolo 19

##### Degli atti in generale

1. Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico.

2. Salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all'articolo 79, comma 2-quater, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale.

3. La liquidazione delle spese del giudizio tiene in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni di cui al comma 4--bis, dell'articolo 16--bis, nonché di quelle delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l'obbligo delle parti di provvedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice.



4.La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.

5.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti di giustizia tributaria, sono emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonché approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il decreto indica altresì tutte le disposizioni tecnico--operative, anche di fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate.

6.Con il decreto di cui al comma 2-bis sono altresì stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico--operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio.

7. Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate con modalità cartacea.

#### **ART.69 VOSTRA BOZZA(= Art.21 nostra bozza)**

Si suggerisce l'inserimento tra gli atti impugnabili della lettera l (atti di sospensione del rimborso e di compensazione di cui all'attuale art. 23d.lgs.472/97) della lettera r (atti di revoca della partita iva o diniego di iscrizione al VIES). Inoltre, il quarto comma dell'articolo nella Vostra bozza è stato spostato, come detto in precedenza nell'art.56 Vostra bozza (e 7 nostra bozza) sui poteri delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado, depurato del primo periodo, che è disposizione ovvia ed inutile. Si suggerisce quindi il seguente testo:

### Articolo 21

#### Atti impugnabili e oggetto del ricorso

1.Il ricorso può essere proposto avverso:

- a) l'avviso di accertamento del tributo;
- b) l'avviso di liquidazione del tributo;
- c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
- d) il ruolo e la cartella di pagamento.
- e) l'avviso di mora;
- f) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'**articolo 192 del testo unico versamenti e riscossione**;

- g) il fermo di beni mobili registrati di cui all'**articolo 201 del testo unico versamenti e riscossione**;
- h) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'**articolo 50**, comma 2;
- i) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e di interessi o altri accessori non dovuti;
- l) gli atti di sospensione del rimborso e di compensazione di cui all'art.23, d.lgs. n.472/97;
- m) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10--quater della legge 27 luglio 2000, n.212;
- n) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n.212;
- o) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- p) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili d'impresa associate n.90/436/CEE;
- r) gli atti di revoca della partita iva o il diniego di iscrizione al VIES;
- s) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'**articolo 22**.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
4. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto negli **articoli 94, comma 6, e 95, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36**, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.40, per effetto delle verifiche di cui all'**articolo 158 del testo unico versamenti e riscossione** o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

#### **ART.78 VOSTRA BOZZA (= Art.27 nostra bozza)**

L'art.78 Vostra bozza, relativo a ipoteca e sequestro conservativo, riguarda l'atto di iniziativa del processo ed è l'unico caso di azione esercitata dall'Amministrazione. Non è corretto metterlo dopo gli adempimenti dei presidenti. Se ne suggerisce lo spostamento in coda, come rito speciale o dopo le (o in mezzo alle) disposizioni che regolano l'esercizio dell'azione da parte del contribuente.

---

**ART.76 VOSTRA BOZZA (= Art.29 nostra bozza)**

Si rileva che non è stata riportata la versione attuale dell'art.25-bis modificata dal d.lgs.220/2023, con riferimento al potere di certificazione di conformità. E quindi lo si ripropone. Peraltro, si suggerisce l'eliminazione del secondo periodo dell'attuale comma 5-bis dell'art.25-bis, d.lgs.546/1992, che è disposizione priva di utilità effettiva e che ha dato luogo a vistose critiche poiché causa di adempimenti superflui. Si suggerisce quindi il seguente testo:

Articolo 29

Potere di certificazione di conformità

1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione e di soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.
2. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n.163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità, ai sensi dei commi precedenti, equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
4. L'estrazione di copie autentiche, ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.
5. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
6. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi.

**ART. 85 VOSTRA BOZZA(= Art. 37 nostra bozza)**

Nell'articolo 85 Vostra bozza, relativo alla trattazione in camera di consiglio, appare al secondo comma l'inserimento del riferimento all'udienza collegiale che si svolgerebbe

nella camera di consiglio. Ciò è errato, poiché in camera di consiglio non c'è udienza. Si consiglia vivamente per tale ragione il mantenimento del testo senza detto riferimento. Si suggerisce quindi il seguente testo:

## Articolo 37

### Trattazione in camera di consiglio

1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui **all'articolo 36**, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione

2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.

Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario.

### **ART.128 VOSTRA BOZZA (= Art.79 nostra bozza)**

Nell'articolo 128 Vostra bozza, relativo al pagamento del tributo in pendenza del processo, sono riportate ai commi 6 e 7 delle disposizioni, rivenienti dall'art.19, d.lgs.472/1997, che sono da abrogare poiché non più giustificate. Inoltre, il comma 8 è anche da abrogare, poiché, in un contesto che riguarda il solo processo tributario, non ha senso parlare di cosa può fare il giudice ordinario. Nel comma 9 Vostra bozza (comma 6, nostra bozza) si suggerisce l'eliminazione del riferimento alle previsioni dei commi 6, 7 e 8. Si suggerisce quindi il seguente testo:

## Articolo 79

### Pagamento del tributo in pendenza del processo

1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle **corti di giustizia tributaria**, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

- a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso;
- b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
- c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado;

d) per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.

Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere, gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.

2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso, il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'**articolo 81** alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.

3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.

4. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione **2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020** e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione, resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia.

**5. Con riferimento all'esecuzione delle sanzioni, in caso di ricorso alle corti di giustizia tributaria, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dai commi 1 e 2.**

**6. Se l'azione viene iniziata avanti all'autorità giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita dopo la decisione dell'organo amministrativo, la sanzione pecuniaria è riscossa per intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva l'eventuale sospensione disposta dal giudice d'appello.**

**7. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso ai sensi del comma 2.**

**8. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.**

\*\*\*\*\*

Il Presidente ed il gruppo di lavoro dell'AISPDT sul processo tributario (*ut supra* indicato), nell'ottica della più completa collaborazione al fine di migliorare il prodotto legislativo, si conferma a disposizione per ogni chiarimento, allorquando le proposte saranno esaminate.

Con i più cordiali saluti.

Il Presidente AISPDT

Prof. Maurizio Logozzo -  
Università Cattolica del S.C. Milano

*Firmato Maurizio Logozzo*

13 maggio 2024

I professori: *Massimo Basilavecchia, Clelia Buccico, Guglielmo Fransoni, Giovanni Moschetti, Salvatore Muleo, Ludovico Nicotina, Annalisa Pace*